

Documento di indirizzo del Garante Privacy sulla figura del RPD in ambito pubblico (aprile 2021)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso, allegandolo al provvedimento n. 186 del 29 aprile 2021, il *Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico*. In esso vengono chiariti i tanti profili di interesse di tale incarico nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Il documento di indirizzo recepisce quanto esplicitamente normato dal Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, dall'art. 57, par. 1, lett. *b*) e *d*), ovvero che l'Autorità di controllo è chiamata a promuovere *“la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento, e la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro”* dal Regolamento stesso. Tra i vari aspetti trattati nel documento emerge la centralità del RPD, come punto di contatto tra l'Autorità del Garante e i titolari/responsabili del trattamento in ambito pubblico, tra cui figurano i dirigenti scolastici.

La consultazione di detto documento consente di cogliere un quadro sinottico delle disposizioni di riferimento del Regolamento (in particolare gli artt. 37, 38 e 39), delle precedenti decisioni del Garante, delle questioni emerse e delle misure indicate. Entrando nel dettaglio, si richiamano in questa sede le principali misure di interesse per i dirigenti:

- **Obbligo di designazione del RPD.** Si richiama l'art. 37, par. 1 del Regolamento, in cui è espressamente affermato l'obbligo di designazione per tutti i soggetti pubblici, anche con ordinamento autonomo, compresi dunque gli istituti scolastici. In un paragrafo successivo del documento si sottolinea inoltre l'obbligo di verifica, da parte del titolare del trattamento che deve affidare l'incarico (nel caso delle scuole, il dirigente), di eventuali motivi ostativi che possano influenzare tale scelta, in particolare l'incompatibilità con altri incarichi all'interno dell'amministrazione e il conflitto di interessi
- **Possibilità di designare un unico RPD per conto di più soggetti pubblici.** Si conferma la facoltà per le scuole riunite in rete di designare un unico RPD, allo scopo di abbattere i costi e semplificare le procedure di selezione. In questo caso è opportuno ricordare che la comunicazione dei dati di contatto del RPD all'Autorità deve essere effettuata non solo da parte della scuola capofila, ma anche da ciascun singolo titolare del trattamento, ossia dai dirigenti di tutte le altre istituzioni scolastiche della rete. Inoltre è obbligatoria la pubblicazione dei dati di contatto del RPD sul sito web di ogni istituto afferente
- **Qualità professionali e possesso titoli.** Si richiama la necessità di selezionare il RPD non sulla base del semplice possesso di titoli specifici (laurea, iscrizione a un albo professionale, certificazioni), ma a partire da qualità professionali ed esperienze concrete nel settore, ai sensi dell'art. 37, par. 5 del Regolamento: *“Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”*
- **RPD interno o esterno all'ente.** Si chiarisce che, nel caso in cui la scelta del RPD ricada su una professionalità interna, occorre formalizzare un apposito atto di designazione a "Responsabile per la protezione dei dati". In caso, invece, di ricorso a soggetti esterni all'ente, la designazione potrà

costituire parte integrante dell'apposito contratto di servizi. Nel caso in cui la figura venga individuata all'esterno della scuola, si delinea la duplice possibilità di affidare tale incarico a una persona fisica, tramite contratto individuale ai sensi dell'art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001, piuttosto che a una persona giuridica, tramite procedure di affidamento di servizi (ma in quest'ultimo caso deve necessariamente essere indicato dalla società un referente persona fisica, in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento)

- **Durata dell'incarico.** Si rileva che il RPD deve svolgere la propria funzione in maniera indipendente rispetto alle decisioni adottate dal legale rappresentante dell'amministrazione. In merito alla durata dell'incarico, si rinvia all'autonomia e alla discrezionalità dei singoli enti pubblici, stimando che un incarico triennale rappresenti un tempo congruo affinché il professionista possa conoscere adeguatamente l'organizzazione dell'ente e attuare tutte le misure necessarie a garanzia dei diritti degli interessati
- **Remunerazione.** Al fine di evitare di affidare tale incarico a un soggetto non sufficientemente esperto e formato nel settore, si sconsiglia di procedere secondo un mero criterio di economicità. Si suggerisce pertanto di effettuare valutazioni di congruità della cifra da stabilire, al fine di investire un RPD che svolga i propri compiti in maniera efficace. In questa prospettiva, il Garante invita gli enti pubblici, nel momento della definizione dei criteri di selezione del RPD, a considerare di privilegiare la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in coerenza con la preferenza accordata dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016
- **Pubblicazione e comunicazione dati.** Ciascun soggetto che designa un RPD è tenuto ad effettuare entrambi gli adempimenti previsti dall'art. 37, par. 7, del Regolamento, ossia la pubblicazione e la comunicazione all'Autorità dei relativi dati di contatto. Per quanto concerne la pubblicazione, questa dovrà essere effettuata sul sito web dell'amministrazione, all'interno di una sezione facilmente riconoscibile dall'utente e accessibile già dalla homepage, oltre che nell'ambito della sezione dedicata all'organigramma (nel nostro caso dell'istituto scolastico) e ai relativi contatti. Si invitano inoltre le Amministrazioni a rendere disponibili, sia nei confronti del pubblico che dell'Autorità, una casella "istituzionale" *ad hoc* attribuita specificamente al solo RPD. Per quanto concerne la comunicazione all'Autorità, si evidenzia che il Garante ha reso disponibile un'apposita procedura online non solo per la comunicazione, ma anche per la variazione e la revoca del nominativo del RPD designato, che devono essere tempestivamente trasmesse. Tale procedura rappresenta l'unico canale di contatto utilizzabile a questo specifico fine ed è reperibile alla pagina <https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/>, ove sono riportate anche le apposite istruzioni e le relative FAQ
- **Compiti del RPD.** Una lunga sezione del documento è infine dedicata ad approfondire i compiti del RPD, previsti dagli artt. 38 e 39 del Regolamento. Tra i molti obiettivi richiamati, si segnalano i seguenti che investono per molteplici aspetti la realtà delle scuole:
 - a) *informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati*
 - b) *sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo*

- c) *fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento*
- d) *cooperare con l'autorità di controllo*
- e) *fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento.*